

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETERIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

SMART CIG Z65292C54C

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti
Navali (NAVARM) e la Società
" _____ " con sede legale in
_____ (__) per la fornitura di un Diver
Detection Sonar per Gruppo Operativo Subacquei (GOS),
per l'importo complessivo di € _____ (Euro
_____/00) IVA ESENTE.

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese
di _____ in Roma, in una sala del Ministero
della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale n.
80213470588),

Innanzi a me, dott.ssa Saveria RUOCCO, Ufficiale
Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM)
autorizzato a ricevere gli atti di interesse
dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai

testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913, n.89, come modificato dalla legge del 28/11/2005, n.246.

SONO COMPARSI

Il Dott. _____ - Dirigente nel Ministero della Difesa (NAVARM) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto della Direzione degli Armamenti Navalie per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Società", il sig. _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ con sede legale in _____ Via _____ cap _____, (codice fiscale n. _____) come risulta dalla visura camerale in data _____.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Società stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

in relazione all'espletamento della procedura ristretta G 361 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa mediante presentazione di offerte segrete, sono state inviate le lettere di invito alle seguenti Società:

_____, per la fornitura di un Diver Detection Sonar per Gruppo Operativo Subacquei (GOS) al prezzo posto a base della gara stabilito dall'Amministrazione di Euro 440.000,00 € (quattrocentoquarantamila/00) di cui oneri per rischi da interferenza pari a € 856,40 (ottocentocinquantasei/40);

- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (Navarm) ai sensi degli artt. 17, 19, 22 e 25 del D.Lgs. 15.11.2011 n.208;

- alla predetta procedura hanno presentato offerta le seguenti Società: _____

- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della _____ con sede legale in _____ per l'importo complessivo di € XXXXXXXX (Euro XXXXXXXX/00);

- la Società ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di integrità" sottoscritto in data _____,

allegato al contratto;

- in data _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs 208/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza" valgono le condizioni fissate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.49 "Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari" e, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15.11.2012 n. 236 "Regolamento per gli appalti della difesa", nonché del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici", ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali. La citata normativa, benché non allegata al presente contratto, ai sensi dell'art.99 del R.C.G.S., ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della 7^a Divisione.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto "D.E.C." verrà indicato dal RUP successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

4.1 La Società si impegna a fornire un Diver Detection Sonar per il Gruppo Operativo Subacquei (GOS), con le modalità descritte in dettaglio nella Specifica Tecnica che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte allegata e integrante del presente contratto (ALLEGATO 1).

Le prestazioni sono organizzate in lotti/sublotti come di seguito descritto:

- Lotto 1 - Fornitura di un DDS per le operazioni del GOS;
- Lotto 2 - Corso manutentori/operatori presso le

Grazie (SP).

4.2 I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Appendice Tecnica" (e/o altro documento di carattere tecnico) che, sottoscritto dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

4.3 In relazione alle attività contrattuali è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Società. Tale documento è allegato alla STF del presente contratto.

4.4 È fatto obbligo alla Società di redigere un DUVRI da sottoporre per la preventiva accettazione all'Amministrazione, in tutti i casi in cui personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della Società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81 del 2008.

In ogni caso la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di

emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura e delle prestazioni è di € XXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXX), di cui euro _____ per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Società, ed euro € 856,40 (ottocentocinquantasei/40) per i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze e ed è così suddiviso:

- Lotto n. 1 € _____ (euro _____)
- Lotto n. 2 € _____ (euro _____)

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

Non applicabile.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificato all'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 la Società ha presentato la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria di € xxxxx (Euro xxxxx), rilasciata dalla _____ con sede in _____ Via _____ n. _____ in data _____ pari

- al 10% dell'importo contrattuale;
- al x% dell'importo contrattuale, essendo la Società in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO _____ (art 93 c.7 d. lgs.50/2016).

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ)

La durata contrattuale complessiva è di 240 giorni solari a decorrere dalla comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale, fermo restando le modalità operative di seguito indicate.

8.1 Le prestazioni e le forniture di cui all'articolo 4 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 15

novembre 2012, n. 236, da parte della Società, al direttore dell'esecuzione, al RUP se soggetto diverso dal primo entro i seguenti termini:

Lotto 1: giorni solari 180

a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del D.E.C./E.C..

Lotto 2: giorni solari 60

A decorrere dal verificarsi delle seguenti condizioni:

- completamento delle attività del Lotto 1;
- comunicazione di disponibilità del G.O.S..

Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.2 Verifica di conformità in ditta

La comunicazione di approntamento alle prove di verifica di conformità da parte della Società deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i materiali/le prestazioni oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati

ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

Tale comunicazione dovrà inoltre essere corredata dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa.

I materiali, dovranno inoltre essere accompagnati dal Certificato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'Allegato Tecnico, Articolo 2, para 5, e dalla dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) di cui all' Allegato Tecnico Articolo 3.

8.2.1 Il procedimento di verifica di conformità dovrà essere condotto secondo le modalità di cui al Titolo IV, Capo II, Sezione III del D.P.R. 236/2012 (artt.112/119) ed eventualmente secondo le procedure indicate nella Specifica Tecnica allegata al presente contratto.

Le prove di verifica di conformità saranno condotte secondo le procedure indicate nei "Test Memoranda" che saranno sottoposti dalla Società alla approvazione dell'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente per territorio almeno 30 giorni solari prima della data di approntamento alle prove di verifica di conformità. Ove tale termine non

dovesse essere rispettato, le prove di verifica di conformità saranno avviate soltanto a partire dal 31° giorno solare successivo a quello di presentazione dei Test Memoranda. In caso di rifiuto all'approvazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito alle prestazioni dedotte in contratto, cui i Test memoranda si riferiscono.

Qualora la Commissione preposta alle prove di verifica di conformità ritenga di dovere effettuare ulteriori prove, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante ulteriori Test Memoranda.

8.2.2 Sulla base di quanto riscontrato nelle prove di verifica di conformità, il D.E.C./E.C. indica se le prestazioni siano o meno accettabili. Qualora vengano rilevati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione

del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Nel caso di rifiuto della fornitura i materiali dovranno essere ritirati e ripresentati dall'esecutore entro un termine non superiore alla metà del termine inizialmente previsto.

8.2.3 Gli esiti delle prove di verifica di conformità dovranno essere opportunamente verbalizzati ed inoltrati alla Società e al D.E.C./E.C..

8.2.4 Le prove di verifica di conformità dovranno concludersi con l'emissione del verbale di verifica di conformità, da emettersi entro il termine di 60 giorni solari decorrenti dalla data della comunicazione di approntamento alla verifica inoltrata dalla Società.

8.2.5 Le operazioni necessarie alle prove di verifica di conformità sono svolte a spese della Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il Direttore dell'Esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Società stessa.

8.3 A conclusione delle suddette prove di Verifica di

Conformità con esito positivo il D.E.C./E.C. provvederà ad inviare al RUP il Verbale di Verifica di conformità nonché gli altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo). Il RUP approvato il Verbale, emette il Certificato di Pagamento e lo trasmette alla Società ai fini dell'emissione della fattura e alla 12^ Divisione.

8.4 SOFTWARE DI FUNZIONAMENTO E MANUALI TECNICI

Il SW per il funzionamento del DDS e la bozza del Manuale Tecnico di impiego, gestione e manutenzione del sistema, in edizione commerciale, in lingua Italiano o Inglese, dovrà essere preventivamente presentata per l'approvazione presso la 7^ Divisione di NAVARM in formato digitale, che la restituirà unitamente alle eventuali correzioni da apportare nell'edizione definitiva (vedasi

NAV-70-7610-0002-34-00B000 "Normativa per l'informatizzazione della manualistica navale" e NAV-80-9999-0013-14-00B000 "Specifica Tecnica per la compilazione dei Manuali Tecnici per apparecchiature e sistemi navali militari").

Entro 60 giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione con la quale verrà disposto la consegna in versione definitiva, il manuale tecnico in versione definitiva (in formato digitale) sarà presentato per il "Visto si Stampi".

N°2 copie digitali del manuale dovranno in ogni caso essere consegnate in versione definitiva entro la data di consegna del sistema DDS.8.5. L'ente cui compete la presa a carico dei materiali provvederà tempestivamente ad inviare alla 12^ Divisione e per conoscenza al direttore dell'esecuzione/E.C., ed alla Divisione tecnica competente, il proprio verbale attestante l'inizio delle operazioni di accettazione e presa a carico del materiale fornito.

8.6 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it.

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1. È ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Le attività oggetto di subappalto dovranno essere

specificate in sede di preventivo successivo alla richiesta di intervento e autorizzate dal DEC.

9.2. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

9.3 Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

9.4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, la stazione appaltante dispone

l'incameramento della cauzione, spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già collaudate.

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

10.1 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non preventivamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, previa disposizione conforme dell'ente deputato all'approvazione del contratto, con le procedure di cui al presente articolo.

10.2 L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- sussistano circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della stipula del contratto, a condizione che tali varianti non alterino la natura generale del contratto;
- intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite. In particolare, qualora

nel corso dell'esecuzione contrattuale qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i simile/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la Società presenterà una lista di possibili sostituti al responsabile del procedimento che deciderà in merito. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Società senza oneri aggiuntivi per l'A.D..

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. In questo caso eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche ai componenti saranno proposte al responsabile del procedimento e trattate secondo quanto previsto dalla Circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001 e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare al CSSN La Spezia per approvazione. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di presentazione alle prove di verifica di conformità.

10.3 L'A.D. ha la facoltà di formalizzare le suddette

varianti come segue:

- per quanto attiene le modifiche di dettaglio o le varianti tecnico-procedurali, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, mediante apposito verbale di concordanza sottoscritto dalle parti;
- nel caso in cui le modifiche comportino l'aumento o la diminuzione entro il quinto del prezzo complessivo, previsto in contratto, mediante apposito decreto sottoposto a registrazione da parte degli organi di controllo, previa sottoscrizione, da parte della Società, di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. La Società non ha diritto ad alcuna indennità o altro emolumento, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
- mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto stesso, previa acquisizione del consenso della Società contraente, nel caso in cui la variante comporti modifiche dei prezzi o dei termini di esecuzione previsti in contratto.

10.4 In caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche si rinvia a quanto previsto dall'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 11 (DILAZIONE E PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la dilazione di tale termine.

La richiesta di dilazione deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del RUP, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione del contratto dà diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Qualora circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il RUP ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

La sospensione può altresì essere disposta dal RUP, per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze

sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle amministrazioni competenti.

Ai sensi dell'art. 106 del d.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario.

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la

corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 10.4, 12 e 15 del presente contratto, l'Amministrazione può risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 108 del d.lgs. 50/2016, nonché 124 del d.P.R.236/2012.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del d.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere vantati dai terzi per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa

può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al RUP entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Società dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

La Società, nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il Piano di Qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del d.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti stipulate con atto pubblico o scrittura privata autenticata e tempestivamente notificate alla 12^ Divisione di NAVARM.

L'Amministrazione ha facoltà di rifiutare le cessioni di credito con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17.1 Successivamente all'emissione del Certificato di Pagamento la Società provvederà all'emissione delle fatture elettroniche intestate alla 12^ Divisione di NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate secondo le modalità di cui al D.M. 3 aprile 2013, "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

17.2 Il pagamento avverrà nel modo seguente:

Lotto 1:

- 90% dell'importo contrattuale dopo l'emissione del Certificato di Pagamento da parte del R.U.P.;
- 10% dell'importo contrattuale, alla scadenza del

periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emessa da parte dell'E.C. ed inviato tempestivamente a Navarm 12^ Divisione e per conoscenza al R.U.P.

Lotto 2:

- 100% dell'importo contrattuale dopo l'emissione del relativo Certificato di Pagamento da parte del R.U.P..

Il pagamento potrà avvenire al 100% dell'importo contrattuale dietro presentazione, contestuale all'emissione della fattura, di idonea cauzione pari al 10% dell'importo stesso. Detta cauzione sarà svincolata al termine del periodo di garanzia.

17.3 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231/2002 e successive modifiche, le parti, considerata la particolare natura del presente contratto, alla cui esecuzione devono partecipare diversi organi della amministrazione della difesa, aventi varia dislocazione nel territorio, concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^ Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla ricezione della relativa fattura se successiva alla emissione del Certificato di Pagamento da parte del RUP. In

caso contrario il termine di pagamento decorrerà dalla data di emissione del Certificato di Pagamento.

17.4 Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art.207 del D.L. 34/2020, sarà prevista l'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni all'effettivo inizio della prestazione, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione del prezzo verrà scomputata dai pagamenti contrattualmente previsti.

ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1 Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo di ciascun lotto, previsti al precedente articolo 8 saranno sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardo rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari allo 0,1 per mille dell'importo del lotto cui si riferisce, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

18.2 Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

18.4 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.5 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa

degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 19 (REVISIONE DI PREZZO)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 20 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, n° _____ intestato al nome della Società contraente presso la Banca _____ (Codici A.B.I./C.A.B. _____/_____) o presso l'Ufficio postale e la/le persona/e delegata/e ad operare su di esso è/sono il/i Sig./Sigg. nati a _____ il _____ codice fiscale _____.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Società.

Essa dichiara di esonerare l'Amministrazione della

difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di Roma.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione della fornitura e della consegna dei beni decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 giorni solari.

In tale periodo la Società si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa, nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa a sua cura e spese.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di

cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

23.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'A.D. trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi

dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 6331.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00.

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio in _____ Via _____.

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del patto di integrità citato nelle premesse e allegato al presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del _____

D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di legge e il relativo decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli organi di controllo

previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti).

L'Amministrazione aggiudicatrice provvede a comunicare all'affidatario l'intervenuta registrazione del decreto approvativo del contratto. In caso di mancata approvazione del contratto l'affidatario ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA'

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C. C., la Società _____ dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: ART.17 - Pagamenti; ART. 26 -Obblighi di condotta.

P. LA SOCIETA'

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

ALLEGATO TECNICO

ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI

Art.1 (Requisito di codificazione)

1 I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Società si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

2 La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

- codice NAVARM - CEODIFE numero 900021_0;

1.2 (Attività di screening)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore riterrà di effettuare,

sia all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro xx giorni decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 giorni per richiedere la Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.

1.3 (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Società dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la Società, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e l'Ente Logistico\Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro___ giorni per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L' Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l' Organo Centrale di

Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

1.4 (Flusso dei dati)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

1.5 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione' emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1.6 (Verifica di Conformità)

La tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

1.7 (Verifica di Conformità e accettazione d'urgenza)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati alla verifica di conformità, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, Navarm 7° Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, la verifica di conformità dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da Maricomlog RMSN - La Spezia) in attuazione della normativa vigente.

1.8 (Attestazione di avvenuta codificazione)

Navarm 7^ Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

1.9 (Riferimenti e garanzie)

La Società potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore potrà richiedere alla Società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

1.10 (Codice a Barre)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Società si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001

- N.U.C. (N.S.N.)
- Application Identifier (A.I)= 241
- REFERENCE - Codice del costruttore (Cage) + Part Number.

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Società dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la Società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto delle prove di verifica di conformità, la commissione incaricata, dovrà:

(a) verificare se la Società ha avuto la disponibilità del NUC **almeno** giorni solari² prima della data di effettiva presentazione alla verifica di conformità; in tal caso il CAB dovrà contenere sia

² Il tempo da indicare, in giorni solari, a cura della divisione tecnica dovrà essere compatibile con il numero degli articoli oggetto della fornitura.

le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

(b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione alla verifica di conformità non sarà considerata valida.

ART. 2 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

2.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ'

La Ditta si impegna a mantenere la validità di un riconoscimento di conformità, del proprio Sistema di Gestione della qualità, ai requisiti della vigente norma ISO 9001:2015 rilasciato da organismi di Parte Terza accreditati

1.2. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'

La Società, alla fine delle prestazioni/forniture emetterà un "CERTIFICATO DI CONFORMITÀ'" (c.o.c.) che invierà al **Direttore di Esecuzione**. Il C.o.C. dovrà essere compilato secondo quanto previsto dalla normativa NATO STANDARD AQAP-2070 "NATO *Mutual Government Quality Assurance* (GQA)" ed. B, vers. 4, ottobre 2019.

Nel caso in cui il contraente sia il rappresentante/somministrato esclusivo sul territorio italiano della Società produttrice, i requisiti di Qualità dovranno essere da questa posseduti ed essa stessa dovrà produrre un C.o.C. della commessa allegando, inoltre, il C.o.C. del produttore.

ARTICOLO 3 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE UMANA ED AMBIENTALE - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1907/2006 (REACH)

3.1. La aggiudicataria è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i..

3.2. La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al punto 1 vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

3.3 Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) **una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:**

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno, un **"Attestato di conformità"**, in cui indica il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza;

c) elenco dei **"codici identificativi"** dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative **"schede di sicurezza"**.

3.4. La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D. . La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

**ARTICOLO 4 (LEGGE 27 MARZO 1992, N.257 - NORME
RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO)**

La Società, in virtù degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n.257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche, garantisce, e ne darà esplicita dichiarazione, che la fornitura oggetto del presente contratto, comprensiva degli eventuali materiali subappaltati e/o sub-forniti, non contiene amianto.